

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. IV
N. 84

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

L I M A

PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 324 DEL CODICE PENALE (INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

il 31 ottobre 1972

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati
Roma*

Roma, 27 ottobre 1972

Il procuratore della Repubblica in Palermo ha iniziato procedimento penale contro l'onorevole Lima Salvatore per il reato di cui in oggetto.

Poiché occorre, ai sensi dell'articolo 68, 2° comma, della Costituzione, l'autorizzazione a procedere di codesto Consesso, trasmetto la relativa richiesta del procuratore della Repubblica in Palermo con gli atti del procedimento (fascicolo n. 10047/68 della procura di Palermo).

Il Ministro
GONELLA

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati
Roma*

Palermo, 26 giugno 1972

Nel corso dell'istruttoria del procedimento penale iscritto al n. 7577/70 P.M. e pendente presso l'8ª Sezione dell'ufficio istruzione di questo Tribunale, a carico di componenti le

Giunte municipali di Palermo e di Bagheria, nonché di diversi membri della Commissione provinciale di controllo, per i reati di interesse privato in atti d'ufficio e di peculato, potevano accertarsi i seguenti ulteriori fatti amministrativi:

1) la Giunta municipale di Palermo, con delibera n. 2789 del 18 settembre 1962 aveva autorizzato certo La Lomia Vittorio ad eseguire la costruzione di un edificio posto tra le vie Libertà e Notarbartolo, alla distanza di metri 1,50 dalle contigue zone di verde pubblico, in tal modo ponendo in essere un provvedimento per più versi illegittimo, sia perché nella zona considerata il Piano regolatore prescriveva la distanza di metri 6, sia perché la Giunta aveva adottato il provvedimento arrogandosi in via d'urgenza i poteri del Consiglio; ciò che, a tacere della speciosità della motivazione, inesistente essendo l'asserita urgenza, non avrebbe potuto fare poiché il Consiglio comunale di Palermo aveva già esercitato i propri poteri nella materia considerata, adottando, il 20 luglio 1962, una delibera — successivamente annullata per illegittimità dalla Commissione provinciale di controllo il 10 agosto 1962 — con la quale si autorizzava il La Lomia ad eseguire la costruzione del detto edificio. Tale circostanza rappresenta un ulteriore motivo di illegittimità della delibera n. 2789, essen-

do tale atto contrario al provvedimento definitivo costituito dalla pronuncia di annullamento della Commissione provinciale di controllo;

2) la Giunta municipale di Palermo, con delibera n. 2794 adottata il 18 settembre 1962, assumendo in via d'urgenza i poteri del Consiglio comunale, aveva approvato uno schema di convenzione con cui si consentiva al costruttore Vassallo Francesco la fabbrica, tra le vie Empedocle Restivo e Sardegna di un immobile avente tutte le caratteristiche di un edificio di civile abitazione su di una area destinata dal piano regolatore a pubblico mercato. Si accertava ancora che nella materia considerata il Consiglio comunale aveva già esercitato i propri poteri con esito negativo adottando, il 30 aprile 1962, la delibera n. 291 — annullata per illegittimità dalla Commissione provinciale di controllo il 20 luglio successivo — con cui consentiva al Vassallo di eseguire la costruzione. Per tali motivi il provvedimento della Giunta municipale, oltre che in difformità al piano regolatore, era stato anche adottato dalla Giunta stessa senza averne i poteri ed in contrasto col provvedimento definitivo costituito dalla pronuncia di illegittimità della Commissione provinciale di controllo.

Le dette delibere, nonostante i molteplici indicati vizi, erano state approvate dalla Commissione provinciale di controllo, sebbene l'allora presidente dottor Di Blasi ne avesse fatto rilevare, la palese illegittimità.

Poiché nei fatti sopra esposti si ravvisano estremi di illecito penale, veniva iniziata azione penale per il reato di interesse privato in atto d'ufficio (articolo 324 del Codice penale), a carico di tutti i membri della Giunta municipale di Palermo che avevano concorso ad adottare le delibere di cui sopra, nonché a carico dei membri della Commissione edilizia che avevano dato parere favorevole e dei componenti della Commissione provinciale di controllo che avevano approvato le delibere stesse.

Poiché della Giunta municipale di Palermo, all'epoca dei fatti faceva parte anche l'onorevole Salvatore Lima, membro di contestata onorevole Assemblea, che partecipò alla adozione delle indicate delibere e nei cui confronti, a norma dell'articolo 68 della Costituzione non può procedersi senza l'autorizzazione della Camera dei deputati, faccio istanza all'onorevole S.V. perché voglia provocare la concessione di detta autorizzazione.

Il Procuratore della Repubblica